

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1240 del 12/03/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 - DITTA F.P. PLAST SRL IN COMUNE DI SCANDIANO VIA JMRE NAGY N. 16
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1275 del 09/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici MARZO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1772/2018

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 della ditta F.P. PLAST S.r.l. (CF. 01175520350) - Atto di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 relativamente all'impianto ubicato in Comune di SCANDIANO - VIA JMRE NAGY n.16.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "F.P. PLAST S.r.l." avente sede legale Comune di **SCANDIANO - VIA JMRE NAGY n. 9/11** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di stampaggio materie plastiche, ubicato in Comune di **SCANDIANO - VIA JMRE NAGY n.16** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti con prot.n.PGRE/129 dell' 8/1/2018;

Preso atto che domanda è stata presentata per il conseguimento di nuova autorizzazione unica ambientale inerente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs 152/06;
3. proseguimento senza modifiche dell'iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006;
4. proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2018/1220 acquisita in data 30/01/2018;

Visto il parere favorevole del Comune di Scandiano, inerente la conformità urbanistica dell'impianto, assunto al protocollo con n.PGRE/774 del 22/01/2018;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "F.P. PLAST S.r.l." ubicato nel Comune di **SCANDIANO - VIA JMRE NAGY n. 16**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rifiuti	Iscrizione registro recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2. che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto DET-AMB-2016-3840 del giorno 11/10/2016
3. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
 - **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**
 - **Allegato 3 – Comunicazione rifiuti.**
 - **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**
4. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
5. Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
6. La presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività produttive competente
7. La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
8. Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
9. Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**F.P. PLAST S.r.l.**” è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di **stampaggio materie plastiche** nell’impianto ubicato in Comune di **Scandiano - Via Jmre Nagy n.16** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – ESTRUSIONE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Maggio 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **16 Maggio 2018**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell’impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all’ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all’ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ESTRUSIONE	12000	10	24	Materiale particolare COV (Come C-Tot)	< 10 < 20	
E2	ESTRUSIONE	12000	10	24	Materiale particolare COV (Come C-Tot)	< 10 < 20	

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare e dei COV (Come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 2;

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/129 dell'8/1/2018.

5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni alla Provincia e all'A.R.P.A. territorialmente competente;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06

- Lo scarico in pubblica fognatura (indicato in planimetria con la sigla SC.01) è costituito da acque di lavaggio di pezzi in plastica da tritare, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità, unito alle acque reflue domestiche dei servizi igienici dell'attività.
- L'approvvigionamento idrico per la fase di lavaggio è da acquedotto per una quantità indicativa di 7.000 m³/anno. Le fasi successive al lavaggio non prevedono utilizzo di acque, neppure in ricircolo.

Prescrizioni

- 1) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053/2003.
- 2) Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 5) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 6) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 7) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 8) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
- 9) Qualora siano adottati sistemi per il trattamento degli scarichi idrici, essi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 10) Nel caso di impianti di trattamento dei reflui, i fanghi prodotti sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.
- 12) Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
- 13) Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006

Ditta F.P. PLAST S.r.l.
Impianto: SCANDIANO - VIA JMRE NAGY n. 16

Registro Provinciale Recuperatori n. **182**

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 182 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 a far data dal giorno 08/02/2007, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:
 - comunicazione datata 16/11/2006 pervenuta il 22/11/2006 esercizio attività a far tempo dal giorno 08/02/2007;
 - comunicazione datata 11/01/2012 pervenuta il 12/01/2012 esercizio attività a far tempo dal giorno 08/02/2012;
- la operazione R3 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R3) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto;
- la potenzialità complessiva giornaliera di recupero delle attività 6.1.3 e 6.2.3 (Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998) è di 5,6 ton/giorno;
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, da trasmettere come modifica della presente autorizzazione.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - a. urbanistica ed edilizia;
 - b. inquinamento atmosferico;
 - c. prevenzione incendi;
 - d. smaltimento acque di scarico;
 - e. inquinamento acustico;
 - f. sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tabella n. 1

06.01		rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici						R3,R13	
06.01.3	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						R3		
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero									
06.01.4	materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 602 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate								
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale)		Stoccaggio annuale (R13 funzionale)		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)								
150102	imballaggi in plastica								
170203	plastica								
191204	plastica e gomma								
200139	plastica								
Subtotale		600	100	7392	1232	7392	1232		
TOTALE		600	100	7392	1232	7392	1232		
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero									
06.02.3	messa in riserva [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						R3		
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero									
06.02.4	materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 602 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate								
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale)		Stoccaggio annuale (R13 funzionale)		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
070213	rifiuti plastici								
120105	limatura e trucioli di materiali plastici								
160119	plastica								
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15								
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05								
170203	plastica								
Subtotale		600	100	7392	1232	7392	1232		
TOTALE		600	100	7392	1232	7392	1232		

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche. Pertanto fermo restando quanto riportato nella precedente valutazione previsionale di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risultava che l'attività dell'azienda e il progetto era conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione in materia di rumore, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.